

GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI NEL BACINO TERRITORIALE DI RAVENNA E CESENA. CIG: 72590082E7.

QUESITI E RISPOSTE AL 31/05/2018

QUESITI E RISPOSTE DEL 26/03/2018

Q.1. Preso atto dei costi di morosità attualmente sopportati dai Comuni dell'ambito territoriale oggetto di gara, così come risultanti dalle delibere comunali di approvazione della TARI, e nell'ordine del 4-8%, con punte del 14% in alcuni comuni della costa, si chiede se la percentuale del 2% a base d'asta (non incrementabile) faccia riferimento allo stesso rischio di insolvenza oppure, data la significativa differenza, di chiarire quali rischi (quindi costi) permangono in capo ai Comuni e quali invece si trasferiscono al futuro concessionario (si vedano ad esempio le delibere del Comune di Cesenatico nr 22 del 30/03/2017, Ravenna nr 6 del 29/03/2017, Cesena nr 26 del 30/03/2017, Cervia nr 23 del 30/03/2017, Lugo nr 31 del 30/03/2017, Riolo Terme nr 9 del 25/03/2017).

R.1. Si conferma che la percentuale pari al 2% richiamata all'Art. 11, commi 6 e 7, fa riferimento allo stesso rischio di insolvenza risultante dalle delibere comunali di approvazione della TARI. Nello specifico, e richiamando il comma 6 del citato art. 11, "*[...] Tale quota pari al 2% è da ritenersi quale riconoscimento forfetario dei crediti divenuti inesigibili*" in quanto "*Il rischio inerente al mancato recupero dei crediti all'utenza grava sul Gestore nella misura eccedente una quota pari al 2% dell'importo del Piano Finanziario annuo.*"

Preme comunque sottolineare che quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'Art. 11 dello Schema di contratto di servizio trova applicazione solo e unicamente nel caso il Comune deliberi il passaggio dalla tari tributo, anche nella sua forma di tari puntuale, alla tariffa puntuale di natura corrispettiva, distinguendosi fortemente pertanto dal regime tributario nel quale si collocano le delibere comunali citate dal richiedente.

Q.2. Premesso che nel Bando e Capitolato d'oneri all'allegato A "Quadro sintetico degli Standard minimi prestazionali" sono previste al massimo tn 101.131 di rifiuto indifferenziato al 2021 e, per quanto specificato alla nota 1, la % media di RD che il concessionario deve garantire è pari al 73%, ciò implica una produzione annua di rifiuti urbani pari a tn 375.000.

Dall'allegato A.2 al Disciplinare tecnico risulta per l'annualità 2016 una produzione di rifiuti urbani superiore di quasi 80.000 tn; si richiede di confermare se la previsione di tale riduzione sia ottenibile attraverso le azioni di modifica dei servizi di raccolta previste dagli standard minimi prestazionali nonché dall'applicazione della tariffazione corrispettiva puntuale

R.2. Le stime in merito ai flussi di rifiuti attesi in seguito alla attivazione dei servizi a regime sono diretta declinazione degli strumenti di pianificazione previsti dal Piano d'Ambito, strumenti a loro



volta consequenziali e subordinati al Piano Regionale dei Rifiuti Urbani approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016.
Pertanto si confermano le stime sopracitate come evincibili dai documenti di gara pubblicati.

QUESITI E RISPOSTE DEL 18/04/2018

Q.3. Con riferimento ai soggetti ammessi a partecipare alla gara, premesso che il Bando di gara integrale e capitolato d'oneri, alla lettera H, comma 1, consente la partecipazione di raggruppamenti temporanei di operatori economici alle condizioni, tra le altre, di cui all'art. 48 del d.lgs. 50/2016, e che ai sensi del comma 4 della medesima lettera H, gli operatori economici riuniti devono specificare le attività che verranno eseguite dai singoli operatori, si chiede se detti raggruppamenti temporanei possano essere costituiti sia nella forma di RTI orizzontale sia nella forma di RTI di tipo verticale.

R.3. Stante la natura integrata del servizio, così come definita ai sensi di legge e come disciplinata dagli atti di gara, la partecipazione dei R.T.I. dovrà essere conforme alle modalità previste dall'avviso di gara in merito al possesso dei singoli componenti dei requisiti minimi di partecipazione. In particolare, non risultano differenziate la prestazione principale e le singole prestazioni secondarie/ulteriori né con riferimento all'oggetto del contratto, né conseguentemente ai requisiti di partecipazione.

Q4. Nell'allegato B.1 al Disciplinare Tecnico - Standard Minimi Prestazionali del servizio a regime, relativamente alla raccolta di prossimità delle frazioni merceologiche carta/cartone, plastica/metalli, vetro e scarti verde, è previsto un numero minimo prefissato di contenitori con note dimensionali che identifica le "isole ecologiche di base" Comune per Comune, oltre all'indicazione di frequenze minime di raccolta. Poiché si è data la possibilità al Concorrente di allargare il perimetro del servizio porta a porta con conseguente ovvia riduzione del perimetro di raccolta di prossimità, si chiede se è consentito adeguare di conseguenza il numero di contenitori della raccolta di prossimità.

R.4. Relativamente a questo caso specifico è consentito derogare agli standard minimi prestazionali purché l'offerente dimostri nella propria offerta tecnica che la quantità delle dotazioni previste sia sufficiente a mantenere standard qualitativi minimi coerenti con le previsioni del Disciplinare Tecnico. In questo caso potrà rientrare tra i parametri impiegati nella valutazione delle modalità tecniche di organizzazione dei servizi (con particolare riferimento al punto 2.1.1.b della lettera O del Bando di Gara Integrale e Capitolato d'Oneri) la coerenza tra il rapporto utenze servite/contenitori proposto e quello evincibile dagli standard minimi prestazionali.

Q.5. Con riferimento alle raccolte di prossimità fissate negli SMP in termini di nr. contenitori, volumetria contenitori e frequenze di svuotamento, si chiede se è possibile formulare proposte progettuali che, nel rispetto degli standard qualitativi del bando, prevedano combinazioni diverse dei tre parametri suddetti.

R.5. Fatte salve le eventualità di cui al quesito precedente (Q.4), il numero e la volumetria dei contenitori, così come le frequenze di svuotamento rappresentati nell'allegato B.1. "Standard Minimi prestazionali" sono da intendersi come parametri inderogabili. Ogni modifica a tali parametri sarà ammessa solamente in aumento come offerta migliorativa.

Q.6. Si chiede conferma che nel prospetto del PEI per “zona servita”, ai fini del dettaglio dei costi dei servizi di raccolta e spazzamento, si intende la classifica di “zona” del PRGR e quindi pianura, montagna, capoluogo, costa.

R.6. Nel PEI di cui all’Allegato C del “Bando di Gara Integrale e Capitolato d’Oneri” l’offerente può (se lo ritiene opportuno) suddividere il piano economico relativo a ciascun servizio in zone servite. Per “zona servita” non si fa riferimento alla classificazione di cui al Piano Regionale di Gestione Rifiuti, ma ad aree omogenee in cui il servizio è progettato con gli stessi standard qualitativi e con gli stessi parametri tecnico-economici richiesti nel PEI. A titolo di esempio, se un servizio di raccolta porta a porta è svolto in zone distinte con frequenze diverse, è data la possibilità all’offerente di formulare una proposta che preveda costi unitari e parametri gestionali del servizio differenti.

La suddivisione in zone esplicitata nel PEI deve trovare completa rispondenza nell’offerta tecnica e deve essere chiaramente identificabile.

Q.7 In relazione ai requisiti dei concorrenti e alla documentazione da produrre, il bando di gara prevede:

- i. al punto 1.1 b della lettera I. **Requisiti dei concorrenti che le “Le dichiarazioni di cui ai punti a) e d) sono rese anche nei confronti degli eventuali subcontraenti di cui all’art. 174 del D.lgs. n. 50/2016, indicati in sede di offerta”;**
- ii. al punto 3 della lettera P. **Subconcessione e affidamento a terzi di attività operative che “ai sensi dell’art. 174 c.2 primo periodo del D.lgs. 50/2016 s.m.i., gli operatori economici dovranno indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi”.**

Si chiede di confermare che, ai fini dell’ammissibilità dell’offerta, i concorrenti non dovranno indicare la terna dei subappaltatori (come prevista dagli artt. 105 e 174 del Dlgs 50/2016) ma dichiareranno/indicheranno quali parti del contratto di concessione intendono subappaltare a terzi. Conseguentemente le dichiarazioni di cui sub (i) non dovranno essere rese.

R.7. Si conferma che i concorrenti, che intendono ricorrere al subappalto, sono tenuti unicamente ad indicare quali parti del contratto di concessione intendono subappaltare a terzi. Nell’eventualità in cui indichino, inoltre, nominativi di subappaltatori saranno tenuti a presentare le dichiarazioni di cui al punto 1.1. b della lettera I.

Q.8. In relazione al bando di gara nonché allo Schema di Contratto di Servizio e in particolare (i) alle idonee referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria nonché l’affidabilità del Concorrente di cui alla lettera I punto 1.2 b) del bando di gara, (ii) alla garanzia provvisoria di cui alla lettera N punto 7 del bando di gara, (iii) alla garanzia definitiva di cui all’art. 55 dello Schema di Contratto di Servizio, (iv) alla garanzia a favore del Gestore Uscente a copertura della mancata corresponsione della somma individuata

da Atersir per il trasferimento dei beni strumentali al servizio di cui all'art. 15 punto 2 dello Schema di Contratto, si chiede di fornire il relativo testo approvato dalla Stazione Appaltante.

R.8. Con riferimento ai punti del Bando e dello Schema di Contratto di servizio richiamati nel quesito, si precisa che la Stazione Appaltante non approva uno schema predefinito dei documenti citati: gli stessi potranno avere la forma ritenuta preferibile dai concorrenti, purché includano tutti i contenuti precisati negli atti di gara.

Q.9. In relazione al contenuto della Busta B - Offerta Tecnica e precisamente all'art. K.2 Contenuto della Busta B, punto 1, il bando di gara prevede che *“alla Relazione Tecnica in originale devono essere aggiunte due copie anche su formato elettronico non modificabile”*. Si chiede di chiarire se tali copie debbano essere entrambe in formato elettronico ovvero una in formato cartaceo e l'altra in formato elettronico non modificabile.

R.9. L'espressione *“(...) aggiunte due copie, anche su formato elettronico non modificabile”* è da intendersi nel senso che si tratti di due copie, una cartacea ed una su formato elettronico non modificabile.

Q.10. In relazione al contenuto della Busta B - Offerta Tecnica, il bando di gara all'art. K.2 Contenuto della Busta B, punto 3.1, prevede che la Relazione Tecnica *“deve essere presentata su fogli singoli, [.....] e deve essere fascicolata con rilegatura non rimovibile”*. Si chiede di chiarire (i) se è possibile utilizzare una modalità di stampa fronte/retro per i fogli singoli, (ii) quale modalità di rilegatura non rimovibile è ritenuta ammissibile dalla Stazione Appaltante.

R.10. Si conferma la possibilità di impiegare la modalità di stampa fronte/retro. Si ritiene ammissibile ogni tipo di rilegatura non rimovibile, per ciò intendendosi un sistema di rilegatura fissa dalla quale non possa essere estratto alcun foglio senza lasciare evidenti segni di manomissione.

QUESITI E RISPOSTE DEL 7/05/2018

Q.11. In relazione all'art. K.4 Contenuto della Busta D, punto 2, il bando di gara prevede che il Piano Economico- Finanziario predisposto dal Concorrente debba essere asseverato da un istituto di credito o da una società di revisione. Si chiede di confermare che nel novero delle società di revisione autorizzate alla asseverazione dei Piani Economici-Finanziari sono accettate da codesta Stazione Appaltante, oltre alle società autorizzate dal MISE, anche le società di revisione legale iscritte esclusivamente nel registro tenuto dal MEF, così come affermato dalla sentenza del TAR Roma, sez. II, n. 1908/2018.

R.11. Si conferma che nel novero delle società di revisione autorizzate alla asseverazione dei Piani Economici-Finanziari sono accettate oltre alle società autorizzate dal MISE, anche le società di revisione legale iscritte nel registro tenuto dal MEF.

QUESITI E RISPOSTE DEL 14/05/2018

Q.12. Le modalità di gestione post-operativa delle discariche sono indicate nel Disciplinare Tecnico al “Capo XI - Prescrizioni tecniche e modalità di esecuzione dei servizi di gestione post-operativa delle discariche” e in particolare negli articoli **60—66 62-68.**

- a) Negli allegati di gara non sono presenti i documenti richiamati. In particolare si richiede a codesto Ente sulla base di quali autorizzazioni attualmente vengono gestiti i siti e quindi sulla base di quale piano di monitoraggio. Si richiede di conoscere il Piano di Monitoraggio e Controllo e i profili analitici e le frequenze previste sulle varie matrici ambientali.
- b) Relativamente alle discariche si devono prevedere ed adempiere tutti i piani previsti dalle norme citate: “Piano di adeguamento”, “Piano di gestione post-operativa”, “Piano di sorveglianza e controllo”, “Piano di ripristino ambientale” di cui si richiede copia.
- c) Sulla base del Disciplinare Tecnico Art. **63 65** nella gestione del percolato è necessario conoscere il sistema di gestione e estrazione, l’eventuale autorizzazione allo scarico in fognatura (limiti e quantità), il sistema di stoccaggio del percolato presente in sito (capacità e se presente il sistema di controllo in remoto) e le caratteristiche chimiche del percolato stesso.
- d) Sulla base del Disciplinare Tecnico Art. **64 66**, relativamente alla gestione del biogas, è necessario conoscere il sistema di estrazione ed il suo impianto di termodistruzione (conformità al D.Lgs. 36/03). Inoltre conoscere l’eventuale autorizzazione alle emissioni (limiti e quantità), le caratteristiche analitiche del biogas di discarica, nonché sapere se è presente il sistema di controllo in remoto.
- e) Con riferimento all’ art. **64 63** del Disciplinare Tecnico non vi è nessuna indicazione circa la modalità di gestione degli interventi straordinari e/o procedure di emergenza da effettuare sugli impianti; si ritiene che tali interventi siano esclusi dai servizi di base.

R.12. Si ritiene opportuno premettere che i riferimenti agli articoli del Disciplinare Tecnico sopracitati sono stati corretti rispetto al quesito originale inviato alla Stazione Appaltante dal potenziale concorrente con lo scopo di correggere un mero errore materiale e rendere comprensibile la lettura del quesito stesso.

R.12.a-d Con riferimento alle richieste presentate si procede ad integrare l’Allegato D con le nuove sottocartelle D.1 e D.2, in cui è pubblicata la documentazione attualmente in possesso dell’Agenzia in merito al quadro autorizzatorio e alle modalità di gestione post operativa dei siti di “Rio Eremo” in Comune di Cesena (FC) e “Valloni”, in Comune di Cesenatico (FC). Per quanto attiene i restanti siti l’Agenzia non è in possesso di ulteriore documentazione oltre a quella pubblicata.

R.12.a-d. INTEGRAZIONE del 31/05/2018 Con riferimento alle richieste presentate si procede ad integrare l’Allegato D con la nuova sottocartella D.3, in cui è pubblicata la documentazione

attualmente in possesso dell'Agenzia in merito al sito di "Cà Antonioli", sita in Comune di Savignano sul Rubicone (FC).

R.12.e. Si conferma l'esclusione dei riferiti interventi dai servizi di base.

Q.13. L'Allegato D al Disciplinare Tecnico "Schede degli impianti di smaltimento in gestione post-operativa" contiene informazioni di sintesi sulle varie discariche; alcune schede risultano tuttavia incomplete per quanto attiene a fondamentali dati tecnici; in particolare:

- a. **Discarica di Cesenatico:** mancano le schede degli anni 2014 e 2015; inoltre nella scheda anno 2016 alla voce "quantità percolato" ton. 30.925,00 si chiede conferma del dato;
- b. **Discarica di Rio Eremo** nelle schede non è riportato il quantitativo (ton.) di percolato prodotto annualmente;
- c. **Discarica di Savignano sul Rubicone:** si chiede se esiste o meno un fondo post mortem, in quanto nella scheda è indicato SI/NO.

R.13.a. L'Agenzia non è in possesso dei dati riferiti agli anni 2014-2015. Con riferimento all'annualità 2016 si conferma il dato riportato.

R.13.b. Si veda quanto riportato alla successiva specifica risposta R.14.

R.13.c. Dalle informazioni acquisite dalla Stazione Appaltante, non esiste un fondo di accantonamento per la gestione post operativa della discarica di Savignano sul Rubicone.

Q.14. Si richiede la produzione media di percolato di un arco temporale di 5 anni, al fine di stimarne il costo di trasporto e smaltimento.

R.14. Per quanto attiene alla discarica di Rio Eremo, sita in Comune di Cesena, la produzione del percolato è riportata nella tabella seguente:

Anno	2012	2013	2014	2015	2016
mc	5.226	12.100	17.485	13.941	15.883

Per quanto attiene i restanti siti l'Agenzia non è in possesso di ulteriore documentazione oltre a quella pubblicata.

R.14. INTEGRAZIONE del 31/05/2018 Per quanto attiene alla discarica di “Cà Antonioli”, sita in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), la produzione del percolato è riportata nella tabella seguente:

Anno	2012	2013	2014	2015	2016
mc	3.650	3.468	2.920	2.430	1.721

Q.15. Su tutti i siti di discarica è necessario conoscere lo stato ambientale relativamente alle matrici "sito" specifiche: si richiedono le risultanze analitiche degli ultimi 3 anni in particolar modo per la matrice percolato, acque sotterranee (si richiede conferma dell'esistenza di una rete piezometrica attorno alla discarica in piena efficienza e del numero dei piezometri stessi con loro localizzazione), acque superficiali (si richiede se esistono punti di scarico specifici autorizzati ai sensi della normativa di settore), biogas e altre indagini previste dal piano di monitoraggio (aria, soil gas etc.).

R.15. Per quanto attiene alla discarica di Rio Eremo, sita in Comune di Cesena, relativamente al sistema di gestione ed estrazione del percolato, la captazione del percolato avviene tramite un drenaggio a valle del corpo della discarica, adiacente ad un diaframma impermeabile avente una profondità di circa 8,00/10,00 m. Il percolato viene raccolto in una stazione di pompaggio ed inviato in un bacino di stoccaggio a cielo aperto della capacità di circa mc. 780 di cui la giacenza standard del percolato è pari a circa 220 mc. Il percolato dal bacino di raccolta viene poi pompato nel collettore stradale delle acque nere che le convoglia nel depuratore comunale. Si precisa che la discarica, non essendo impermeabilizzata, raccoglie anche una parte delle acque meteoriche assorbite dal terreno. Esiste un sistema di raccolta delle acque superficiali che tramite fossi e fognature vengono scaricate nel Torrente Cesuola. Nell'autorizzazione allo scarico del 24/01/2014 rilasciata da Hera SpA contenuta nell'Allegato D.2 è riportato lo schema della fognatura. Nell'Allegato D.2 sono contenute le risultanze delle analisi delle acque sotterranee prelevate nei piezometri presenti (n. 3 fascicoli analisi acque C.S.A. anni 2010-2011-2012). Nel medesimo allegato è contenuto anche il quadro completo di tutte le indagini effettuate nel sito su varie matrici ambientali per la caratterizzazione e analisi di rischio (Relazione Cod. S06120-CS-RE-02-0).

Esiste una rete piezometrica attorno alla discarica ed al suo interno in piena efficienza, composta da n. 6 piezometri per il monitoraggio delle acque sotterranee e n. 1 piezometro per il biogas ubicati come da planimetria contenuta nell'Allegato D.2.

Per quanto riguarda la discarica di Cesenatico nell'Allegato D.1 sono riportate le risultanze analitiche relative agli anni 2015, 2016 e 2017 della matrice percolato, del biogas e delle altre indagini previste dall'autorizzazione.

Per quanto attiene i restanti siti l'Agenzia non è in possesso di ulteriore documentazione oltre a quella pubblicata.

Q.16. Nella ricognizione impiantistica di ATERSIR (Deliberazione del Consiglio d'ambito n. 14 del 5 giugno 2013 e Deliberazione del Consiglio d'ambito n. 69/2014) ai fini del riconoscimento in tariffa dei costi di post gestione, degli impianti di Rio Eremo (Cesena) e Ca' Antonioli (Savignano) è stata attribuita una percentuale di rifiuto urbano RU pari al 50%. Si chiede se l'importo dell'offerta di gara sarà comunque da riferirsi alla copertura del 100% dei costi di post-gestione, oppure se occorre che il nuovo gestore stipuli con il Comune una convenzione per il riconoscimento della restante quota non coperta dalla Dgr 1441/2013 pari al 50%.

R.16. L'importo offerto in sede di gara dall'operatore economico dovrà essere relativo alla integrale copertura dei costi valutati dall'operatore stesso per la gestione post operativa della discarica.

Q.17. Nell' Allegato D del Disciplinare Tecnico, all'interno delle schede di rendicontazione della Discarica Rio Eremo, è presente l'importo pari a 4.500.000 euro per il progetto generale di bonifica, di cui solo il lotto 1 pari a 1.700.000 euro è stato eseguito. Si richiede se esistono degli oneri derivanti dall'attività di bonifica (esclusa dal perimetro di gara), che possono avere riflesso sulle attività/costi a carico del nuovo gestore da considerare.

R.17. Si conferma che l'attività di bonifica non è oggetto dell'affidamento in questione e che pertanto eventuali oneri derivanti da tale attività non avranno riflesso sui costi a carico del concessionario individuato dalla presente procedura.

Q.18. Si richiede se esistono altri progetti di bonifica che interessino le quattro discariche esaurite incluse nel perimetro di gara.

R.18. Sulla base delle informazioni in possesso dell'Agenzia non risulta l'esistenza di ulteriori progetti di bonifica oltre a quello previsto per il sito di Rio Eremo nel Comune di Cesenatico ora pubblicate all'interno dell'Allegato D.2.

Q.19. In relazione all'art. K.2 Contenuto della Busta B del bando di gara integrale, e in particolare al punto 3.2 in cui si indica la struttura dei fascicoli con evidenza del numero di pagine massimo consentito, si chiede di confermare la possibilità di allegare al fascicolo 5 alcune tavole grafiche, schede tecniche e/o tabelle (escluse dal limite di pagine) al fine di rendere più comprensibili, tramite raffigurazioni visive e/o esempi, i contenuti del progetto delle attività di comunicazione ed informazione alle utenze.

R.19. Si conferma la possibilità di allegare tavole grafiche, schede tecniche e/o tabelle al fascicolo 5, qualora diversamente non strutturabili nel fascicolo in parola.

QUESITI E RISPOSTE DEL 22/05/2018

Q.20. Nel bando di gara Integrale e Capitolato d'oneri, al paragrafo 3 "in caso di partecipazione di consorzi", al punto 3.1 è regolato che "*i requisiti di cui al precedente punto 1.1 e punto 1.2 lettera b), devono essere, in ogni caso, posseduti dal consorzio, oltre che da tutte le imprese consorziate*".

Il punto 1.2 lettera b), regola che "*dovranno, inoltre, essere prodotte idonee referenze bancarie, in numero non inferiore a due, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione dell'offerta, attestanti la capacità economica e finanziaria e l'affidabilità del Concorrente*".

Poiché in caso di partecipazione di Consorzi art. 45 lettera b) e c), l'art. 47 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 dispone che "*i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate*", si chiede di chiarire se quanto richiesto al punto 3.1 del bando di gara rispetto al requisito di 1.2 lettera b), possa essere posseduto dal solo Consorzio, visto anche quanto avvalorato al successivo punto 3.2.

R.20. Si conferma che, come previsto dal Bando Integrale e Capitolato d'oneri al punto 3.1 della Lettera I, il requisito di cui al punto 1.2 lett. b) deve essere posseduto, oltre che dal consorzio, anche da ciascuna delle imprese consorziate/consorzianti.

Q.21. Il paragrafo 1.2 del Bando di gara alla lettera b) prevede che: "*dovranno, inoltre, essere prodotte idonee referenze bancarie, in numero non inferiore a due, di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione dell'offerta, attestanti la capacità economica e finanziaria e l'affidabilità del Concorrente;*"

Il successivo paragrafo 3.1 indica che: "*i requisiti di cui al precedente punto 1.1 e punto 1.2 lett. b), devono essere, in ogni caso, posseduti dal consorzio, oltre che da tutte le imprese consorziate*."

L'art. 47. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) comma 1 del D.Lgs 50/2016 stabilisce che: "*i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.*"

Stando alla norma del codice degli appalti, le referenze bancarie essendo un requisito di capacità economico-finanziaria dovrebbero essere prodotte solo dal Consorzio concorrente.

Pertanto vi chiediamo conferma che le referenze bancarie, richieste al paragrafo 1.2 lettera b) del bando, debbano essere prodotte dal solo Consorzio.

In caso contrario, e cioè nel caso in cui le referenze debbano essere prodotte anche da tutte le imprese consorziate, considerando la dimensione aziendale delle stesse Vi chiediamo di consentire la produzione

di una sola referenza bancaria anche nell'ottica della massima partecipazione dei concorrenti alle procedure di gara.

R.21. Come da risposta R.20, si conferma che, come previsto dal Bando Integrale e Capitolato d'oneri al punto 3.1 della Lettera I, il requisito di cui al punto 1.2 lett. b) deve essere posseduto, oltre che dal consorzio, anche da ciascuna delle imprese consorziate/consorziande.

QUESITI E RISPOSTE DEL 30/05/2018

Q.22. L'Allegato F al Disciplinare Tecnico "*Piano Economico a dimostrazione dell'importo a base d'asta*", riporta la voce "*Costo trattamenti a carico Gestore*" pari a 2.975.011,00 €. Si chiede di conoscere i dettagli che hanno condotto a tale importo.

R.22. Il valore del Costo dei trattamenti a carico del Gestore è stato determinato sulla base delle previsioni del Piano d'Ambito, anche alla luce di quanto pianificato all'interno del Piano Regionale di Gestione Rifiuti, con particolare riguardo alle quantità intercettate a regime ed ai costi unitari di trattamento. Nella seguente tabella si riporta l'articolazione dei costi che ha determinato il valore indicato nei documenti di gara.

	Quantità (ton)	Costo unitario (€/ton)	Costo (€)
Materiali cartacei	56.338	€ 10,00	€ 563.380,88
Materiale vetroso	23.731	€ 20,00	€ 474.621,54
Materie plastiche	16.844	€ 100,00	€ 1.684.372,05
Materie metalliche	5.652	€ 28,70	€ 162.185,80
Legno	11.306	€ 8,00	€ 90.450,94
Totale			€ 2.975.011,22
		<i>arrotondamento</i>	€ 2.975.011,00

Q.23. Si chiede conferma del fatto che, in caso di partecipazione di associazione temporanea di imprese con l'attuale gestore del servizio in veste di capogruppo-mandatario, l'associazione temporanea di imprese partecipante sia tenuta a presentare l'impegno di cui alla lettera N. punto 8 del Bando di Gara.

R.23. Nel caso di partecipazione alla gara di un'associazione temporanea di imprese della quale faccia parte, quale capogruppo-mandatario, il gestore uscente, l'operatore economico partecipante non è tenuto a corredare l'offerta della garanzia fideiussoria di cui al punto 8 della lettera N del bando di gara.